

765

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'intero progetto di Legge per
ristituzione della Cassa dei Depositi e dei Praticanti sia
presentato alle Camere Legislative dal Ministro di Finanze
che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenere la discussione.

Dal Palazzo di Torino addì 14. Gennaio 1857.

Vittorio Emanuele II

170/11.

Progetto di legge
presentato dal Ministro delle Finanze (Cassier)
nella Camera del 19 Gennaio 1817.

Riscossione della Camera dei Depositi e dei Prestiti

Relazione

Progetto di legge
sulla
Riscossione della Camera dei Depositi e dei Prestiti

Relazione

nel progetto di Legge per ricostituzione
della Cassa dei Depositi e dei Prestiti.

5. 11. 1840

Signori

Quanta sia l'importanza e l'utilità della Cassa dei depositi e dei prestiti nell'interesse comune dello Stato e dei privati, non par mestieri di doverlo dimostrare mentre vi bastano le risultanze che dalla medesima si ottennero nel trascorso di ben oltre un quindicennio di sua esistenza.

Creata ad esperimento col R. Decreto dell'11. Aprile 1810. all'oggetto di provvedere al miglioramento d'alcuna parte dell'amministrazione pubblica, sia col presentare un mezzo per ricavare un qualche utile dai fondi che rimangono dovunque inoperosi ed improduttivi, sia col rimediare agli inconvenienti ed inagi che molte volte soffrir doveansi nell'andamento amministrativo per attuale momentanea mancanza di fondi necessari per intraprendere od ultimare opere di pubblica utilità, e per superare l'aspettazione che si era peritato d'instituirle in modo definitivo.

Tornate però nel tempo colla disponibilità dei fondi provinciali e comunali, oggetto precipuo dell'istituzione,



le fonti d'alimento per la Sapa,
e ripartita anche l'affluenza di fondi
disponibili degli Istituti di Carità e
beneficenza, l'azione della medesima
dovette per naturale conseguenza
anche esser ristretta.

En tali contingenze il Governo
riconosciuto, come per le mutate
condizioni economiche dei Corpi morali,
il mezzo dell'associazione più non
valeva a sorreggere un istituto che per
altra parte avea già fatto sì buona
prova, e recato non pochi benefici
alle varie provincie e comunità dello
Stato, e dal quale poteansi per l'avve-
nire ripromettere maggiori vantaggi,
pensò nel darvi definitivo aspetto
d'informarlo ad altri principj, e
poggiarlo su basi non precarie, ma
solide e durative che ne cementassero
l'edifizio, e ne assicurassero l'esistenza.

L'esito non parve aver corrisposto
all'aspettazione, mentre anche dopo
l'emanazione della legge 18. Novembre
1870. le condizioni della Sapa non
si migliorarono, e si dovettero far
rivivere le prescrizioni sancite col Regio
Decreto 11. Aprile 1840. pel deposito
obbligatorio dei fondi provinciali e
comunali, estendendole anche agli

istituti di carità e beneficenza, e nell'istep-
giosa che non si ottengono colla della-
legge migliorate le condizioni finan-
ziarie della Banca, non si provvede
colla medesima alle esigenze dell'attuale
legislazione ed alla tutela dei privati
interessi.

Si informò bensì l'Amministrazione
della Banca al sistema del
governo rappresentativo, ponendosi
sotto il controllo della pubblicità e
del potere legislativo per mezzo
d'una Commissione d'alta sorveglianza,
e si provvede all'impiego dei fondi
eccedenti i bisogni dell'ordinario servizio
col farsi facultà all'Amministrazione
della Banca d'investirli in effetti del
Debito Pubblico, abilitando così la
medesima al ricevimento di tutti
i possibili depositi, e se le concessi
nei casi d'urgenza di fondi per impre-
visti rimborsi di depositi o ritardate
restituzioni di prestiti d'aver ricorso
alle Finanze dello Stato per supplirvi a
concedersi per semplice Decreto Reale
sino a concorrenza di L. 200/m, e per
legge per ogni maggior somma).

Ma non si aprissero nuove sorgenti
d'introito con nuove categorie di
depositi, essi lasciò solo facultà al
Governo di provvedersi in avvenire

1011 Reali. Diritto, allorchè se ne riconosce
scopo la convenienza nell'interesse della
Cassa dei depositanti.

Colla legge del 1830. che faceva capo
il primo generale consorzio dei corpi
moralì ed istituivasi una vera Cassa
di pubblico deposito, non fu sì che
investire la condizione dei depositi privati
dal Regio Decreto dell' 11. aprile 1840.
senza ampliazione alcuna, rendendo
obbligatorij parte dei depositi che erano
facoltativi, e facendo facoltativi parte
di quelli che per l'addietro avevano
dovuto esser obbligatori.

La condizione poi dei depositanti
non fu anch' essa migliorata colla
determinazione dell'interesse a
corrispondersi sulle somme per essi
depositate.

Col Regio Decreto dell' 11. aprile
1840. erasi fissato un interesse uniforme
per tutti i depositi nella ragione del
 $3\frac{1}{2}\%$. eccettuati i depositi volontari
dei particolari cui erasi solo attribuito
il 2% .

Colla legge del 1830. l'interesse
comune fu ridotto al 3% , e fu solo
concesso per fondi disponibili dei
corpi moralì un maggior interesse,
ma a determinate condizioni di tempo
che rimono talvolta gravose per
depositanti stessi.

Al

L'interesse deve perciò anche a
termini della stessa legge cessare dopo
il termine stabilito alla restituzione,
quand' anche nell'intervallo sorvegano
opponzioni o sequestri, e deve cessare
per conseguenza giudiziali trenta
giorni dopo che i medesimi saranno
diventati esigibili.

Nei depositi volontari dei particolari
e degli stabilimenti non contemplati
nella legge si toglie ogni corrispondenza
d'interesse, ed ai soli fondi provinciali
che antecedentemente doveano esser
trasferiti in deposito gratuito nella
Cassa venne attribuito l'interesse del
2. p^oo.

Successive disposizioni legislative
vennero quindi a modificare le
prescrizioni contenute nella legge
del 1850.

Colla legge del 31. Dicembre 1851.
mentre facevasi facoltà alle Casse di
risparmio di prestare parte dei loro
fondi in conto corrente colla Cassa
dei Depositi e dei Prestiti, determinavasi
che l'interesse a corrispondersi da
quest'ultima sulle somme depositate,
doveva esser del ½ p^oo soltanto minore
del tasso che la Cassa perceve mediamente
da suoi prestiti, e la decorrenza dell'inter-
esse partiva debba dall'11.º giorno del fatto
versamento.



Una seconda modificazione riscontrasi
nella legge del 16. febbrajo 1854.

Con essa mentre si autorizzano i
conservatori a poter somministrare le loro
malleverie anche con deposito in
numercario presso la Cassa di Depositi
e di Prestiti, si stabilisce che l'interesse
per le medesime debba esser del 4^o‰
con decorrenza dal giorno supsequente
a quello della spedizione della relativa
cartella di deposito.

Per le malleverie poi prestate dai
conservatori delle ipoteche la corrispondenza
del 4, debba ridursi al 3^o‰ dal giorno
di espiazione dalla loro funzione insino
al compimento del quinquennio cui
s'estende la sanzione dai medesimi
prestata.

Un' ultima modificazione alla legge
del 1850. si operò col disposto della legge
27. Genajo 1856, colla quale mentre
s'autorizzava il Ministro delle Finanze
a surrogare la Cassa sino a concorrenza
di due milioni di lire, si stabilì che
il termine per la restituzione dei
depositi giudiziari si riducesse da
trenta a dieci giorni dopo la fattura
regolare richiesta.

La disposizione che senza punto
modificare la legge del 1850, portò
giocamento alla Cassa e la pose sotto

in grado di poter funzionare con
maggiore libertà di azione, contenute
nel Decreto del 2. Febbraio 1852. che fu
quindi riprodotto nella legge 20.

Maggio 1854.

Per ora è prescritto il versamento
nella Cassa delle somme che annual-
mente concedono dal governo a titolo
di premio per surrogazione militare,
e di quelle che servono debbono di
cauzione nei casi di surrogazione
ordinaria.

Quest'ultimo provvedimento assicura
alla Cassa una sorgente d'introito
certa e duratura, in quanto che ad
eccezione di pochi casi di esigibilità
anticipata le somme di premio di
surrogazione devono rimanere in deposito
per tutto il tempo della ferma del
surrogato.

La legge del 31. Dicembre 1851.
per le Cassa di risparmio e quella
del 16. Febbraio 1854, per le cauzioni
dei contabili, non produssero se-
non sensibili effetti per la Cassa.

In tale stato di legislazione non
sembrando aver la Cassa dei Depositi
e dei Prestiti potuto raggiungere
quel grado di normalità che le si
addice nell'importanza del duplice
suo mandato e non esser produttiva



in quei maggiori risultati di che
potrebbe esser suscettibile,

Il Ministro delle Finanze si è
fatto carico di preparare un analogo
progetto di legge per ricostruzione
della medesima.

Nel compilare questo progetto di
legge si è ravvisato non solo di
apportarvi quelle nuove prescrizioni o
modificazioni che le esigenze dell'attuale
legislazione, le condizioni del pubblico
credito, l'interesse della Banca, quello
dei privati, ed i bisogni morali mutua-
tarj avrebbero richiesto, ma anzitutto
di coordinare quelle fra le vigenti
disposizioni che si poterono riconoscere
convenienti e vantaggiose, eliminando
quelle che sembrar poterono formare
piuttosto oggetto di regolamento,
ovvero che non si reputarono conformi
allo scopo dell'istituzione stessa.

Fra le nuove disposizioni più notabili
presentasi anzitutto quella per cui la
Banca dei depositi e dei prestiti viene
posta sotto la quarantiglia dello Stato.

Una tale disposizione che era già
inidentalmente compresa nell'Art. 44.
della legge sulle Banche di risparmio
del 31. Dicembre 1871, si è creduto
conveniente di riprodurla in modo
formale e distinto come pare

3

richiamo l'opera della medesima.
In ordine ai depositi la legge 11.
Novembre 1870. distinguendoli in tre
categorie, in depositi cioè obbligatorij
per la Cassa e per i deponenti, in
depositi obbligatori per la Cassa e non
per i deponenti, ed in depositi non
obbligatori né per la Cassa né per
i deponenti.

Quarta

Il progetto stabilirebbe quattro
distinte categorie di depositi secondo la
diversa natura dei medesimi.

La prima categoria comprende i
depositi obbligatori di natura
contenziosa, tanto ordinaria che amministrativa.

La seconda i depositi obbligatori per
mallevare in numerario e per surrogazioni;

La terza i depositi facoltativi dei
Corpi morali, e la quarta i depositi
volontari dei particolari.

La modificazione principale che
sarebbe operata nel ricevimento dei
depositi, consiste nell'aver costituito
la Cassa qual unico luogo di pubblico
deposito con esclusione d'ogni qualunque
altro depositario, e con essa viene abilitata
a ricevere non solo le somme di cui il
giudice ha ordinato il consegnamento,
ma tutti quegli altri depositi che
proprio e per o prescritti od autorizzati

Dalla legge, e viene comminata una sanzione penale a quelli che per ragione d'ufficio fossero autorizzati a ricevere depositi, e non ne facessero consegna alla Banca entro un tempo determinato.

Una tale prescrizione conseguente al carattere della nuova Banca è tutta intesa a migliorare la condizione di non pochi capitali, ed a tutelarvi in modo speciale gli interessi dei privati.

Oltre poi i depositi in numerario la Banca deve ricevere a titolo di custodia non solo gli effetti del Debito Pubblico in rappresentanza di somme per cauzioni giudiziarie od altre, ma ben anco le azioni di commercio ed industria, di cui importa la conservazione nell'interesse degli aventi diritto. Come però la Banca pel deposito di tali titoli non verrebbe che ad incontrare una responsabilità senza alcun vantaggio, e non solo accrescimento di lavoro, si sarebbe stabilito un diritto di custodia nella misura minima dell'uno per mille annuo sul valore nominale dei titoli in deposito volontario, ed $\frac{1}{2}$ per mille per i depositi obbligatori.

La facoltà del deposito nel nuovo progetto viene estesa a tutti gli

116
stabilimenti ed ai particolari, colla
sola differenza d'una maggior o
minor corrispondenza d'interesse,
Sembra più equo l'introdurre soltanto
diversità di trattamenti fra i deponenti,
che d'escluderli in parte benchè indi-
rettamente ^{non} profittare del beneficio
d'una Cassa di pubblica sicurezza.

F. U. S. K.

Nello stabilire la ragione d'interesse
sulle somme portate in deposito
per la Cassa sarebbe anzitutto
tenuto conto dello spirito dell'istitu-
zione diretta al maggior vantaggio
dei deponenti, della condizione finan-
ziaria della Cassa, di quella del
pubblico credito, e quindi dell'origine
e causa del deposito introducendo il
più possibile una corrispondente
parte di trattamento.

E così per depositi di natura
giudiziarie o comunque litigiose
e quali proprio altri depositarij, oltre
all'infuttività avrebero potuto espe-
rarsi ^{ancor} possibili d'un dritto di custodia, si
sarebbe stabilito l'interesse del 3 per cento.
Uguale interesse sarebbe a pegno ai
depositi volontari perchè aventi talvolta
senza obbligo, occasione però determi-
nata di deposito, e perchè d'altronde non
parrebbe troppo plausibile il motivo
che ebbe ad escluderli in considerazione

che la Banca non debba affrirsi
a speculazioni bancarie, potendosi ben
in altra guisa trarre maggior partito
della disponibilità dei capitali.

Oggetti altri depositi si fissò la
corrispondenza del 4 per cento senza detrazioni
alcuna di mora ad eccezione
delle Banche di risparmio che si credettero
meritevoli di speciale riguardo in
considerazione dell'origine dei loro fondi,
frutto della previdenza e dell'ordine
delle loro operazioni.

Per questi ultimi depositi sarebbe
determinato che l'interesse possa essere
in misura del tempo massimo che la
Banca preleva mediamente dai suoi
prestiti e così senza alcun vantaggio
per la medesima.

Fu poi modificato il termine per la
decorrenza dell'interesse riducendolo
uniformemente da 60 a 30 giorni,
eccetto per le Banche di risparmio cui
si mantenne il termine dianzi
stabilito al 10^{mo} giorno.

La corrispondenza dell'interesse sui
depositi non debba essere che col
giorno precedente a quello della
restituzione del deposito da eseguirsi
fra 10. o ventigiorni secondo la
natura del medesimo.

I depositi si sarebbero per ultimo

dichiarati profittabili della prescrizione
tutto quinquennale per gli interessi,
quanto trentennale per il capitale.

Oracle

La banca nel ricevere il deposito ve-
ne appropriata la relativa somma e ve-
dispone nel proprio vantaggio; corrispon-
de al depositante una determinata
annuità, che forma del deposito un
capitale fruttifero il quale assume
ionè il carattere di mutuo per cui i
relativi interessi, come le altre
rendite, nonché il capitale restor
debbono soggetti alle prescrizioni
generali del diritto.

Un'eccezione si sarebbe fatta per gli
interessi dei depositi giudiziari che
si dichiarano profittabili d'operi colpiti
dalla prescrizione quinquennale dal
giorno soltanto che essi risulteranno
operi diventati esigibili.

Infatti quando la proprietà delle
somme è giuridicamente contestata,
e che alcuna sentenza proferita in
giudizio non ha definito i diritti
delle parti contendenti, non si può
soddisfare al precetto della legge,
non spendovi chi abbia legittima
facoltà per esiger i relativi interessi.

Non vale il dire che per autorità del
giudice possa effettuarsi la rinuncia

Or

degli interessi prima che rimangano
colpiti dalla prescrizione quinquen-
nale per indi riversarli sulla cassa.

Ma tal fatto sarebbe esorbitante
dalle attribuzioni del fideiuc. il quale
è chiamato a tutelare gli interessi
dei privati non già ad amministrare
i capitali che trovansi in contestazione.

In quanto concerne i fondi ricavati
dai depositi, e si conservano nel
progetto di legge la primitiva principale
applicazione in prestiti ai Corpi morali
per l'esecuzione delle opere pubbliche
e per l'estinzione dei loro debiti.

La concessione dei prestiti è alligata
alla stessa formalità di autorizzazione.

La condizione però dei mutuatarij trovata
avvantaggiata nel modo del rimborso.
Col disposto della legge 18. Novembre
1870. la restituzione dei prestiti doveva
aver luogo a rate con scadenza non
eccedente al decennio e per un nuovo
progetto si sarebbe protratto il termine
nel rimborso rateato da dieci a
quindici anni - e si sarebbe ancora
stabilito un modo più facile d'estin-
zione per via d'ammortizzazione
sulla corrispondenza d'un determinato
annuo interesse fisso accresciuto del
2% sull'interesse ordinario.

Qual'ultimo sistema non può
meno di riuscire favorevole ma fino

Si sarebbero ancora dichiarati pagabili
della prescrizione trentennaria i depositi
dei valori nominali, stante che l'ufficio
della Cassa nel ricevimento dei medesimi
non si limita solo alla conservazione
materiale dei titoli, ma è tenuto a provvedere
alle rispettive scadenze alla riscossione
semestrale degli interessi per indi
rappresentarli agli aventi diritto, ed
incorre per tal fatto una responsabilità
la quale deve però avere un termine.
Ed è perciò che si sarebbe stabilito in
tale termine sulla prescrizione
trentennaria del deposito.

ai corpi morali posti in condizioni
economiche poco floride - abilitando
mediante non grave sacrificio, a
poter imprendere quelle opere il cui
inseguimento nell'attuale progresso
non potrebbe almeno d'ipote loro
relativamente nocivo.

Non può esservi timore che i corpi
moralmente allottati dal più facile e
protratto mezzo d'indebitazione vengano
a contrarre inopportuni prestiti ed a
sottoporsi a varii eccessi le future
risorse, mentre le concessioni dei prestiti
non vengono fatte se non mediante le
più sicure garanzie di solvibilità
per parte del corpo morale mutuatario
edopo che il medesimo ha legittima-
mente giustificato il bisogno del sussidio.

I fondi risultanti in esubanza
all'ordinario servizio dei depositi e dei
prestiti possono non solo venir impie-
gate in acquisto di effetti del Debito
Pubblico od in Buoni del Tesoro, ma è
ancora fatto facoltà alla Cassa di
poter ad ogni occorrenza portarli in
conto corrente sulle finanze dello
Stato.

Lo scopo di questa disposizione
che farebbe facoltà alla Cassa di
poter versare ogni nuova esubanza
di fondi nella Cassa dello Stato a



impiego fruttifero, per riaverli quindi
tosto ad ogni proficua occasione,
senza deturiazione di tempo, e
tutta intera a liberare la Cassa dal
peso di stagnazione d'un troppo
cospicuo fondo che essa dovrebbe
mantenere pel servizio dei depositi
e dei prestiti al qual bisogno non
potrebbe supplire, senza scapito,
né l'impiego in Buoni del Tesoro
perchè scadenti ad epoche determi-
nate né l'acquisto di effetti del
Debito Pubblico a causa della continua
fluttuazione del corso dei medesimi
per cui non sempre sarebbe conveniente
la realizzazione.

Per l'impiego però dei fondi in
rendite sullo Stato ed in Buoni del
Tesoro e pel trasporto dei medesimi
in conto corrente colle Finanze
trattandosi di semplice provvisorio
movimento di fondi momentanea-
mente deviate dalla destinazione
propria, per sola utilizzazione dei
medesimi, e non di soli atti di
Amministrazione, non verrebbe
necessaria la Sovrana autorizzazione.
Dovendo la responsabilità di tali
operazioni rientrare nelle attribu-
zioni del Ministro delle Finanze



113
Chè d'altreonde, se nella legge
del 1850 richiedevasi il Decreto
Reale d'autorizzazione per l'acquisto
di rendite sullo Stato, l'alienazione
delle medesime poteva aver luogo
sulla semplice deliberazione della
Commissione di Vigilanza.

Fu rinnovata la facoltà fatta al
Ministro delle Finanze colla legge
27. Gennaio 1856. di poter surfidare
la Cassa sino a concorrenza di
due milioni di lire.

Una tale disposizione è provvida
ed indispensabile per la Cassa in
quanto che non solo viene ad
abilitarla a poter estendere l'azione
sua benefica per i prestiti oltre il
fondo di deposito, ^{ma} giova a preservarla
da ogni possibile contingenza di
perturbazione per imprevisti rimborsi
di depositi cui non potesse sopporre
colle attuali risorse.

L'esiguità di quest' ultima
disposizione, le operazioni riflettenti
l'impiego dei fondi accreditati l'ordi-
nario servizio di depositi e dei prestiti
sia nell'acquisto delle rendite sul
Debito Pubblico e dei Buoni del Tesoro,
che nel versamento dei medesimi
nelle Cassa dello Stato, per essere
portati a conto corrente, dovendo

stabilire continui e diretti rapporti fra le finanze e la Banca, indipendentemente anche dal solo carattere del nuovo istituto, dichiarato stabilimento di pubblico deposito garantito dallo Stato, si crede indispensabile che un tale servizio comprendasi nelle attribuzioni del Ministero delle Finanze nella cui responsabilità ricade quant'è afferente al pubblico credito ed alla contabilità generale dello Stato.

La Banca dovrebbe quindi per suo servizio esterno mantenere rappresentanze nelle varie provincie dello Stato colla retribuzione d'un'aggio sulle varie riscossioni.

Ma forza della legge lo Stato non solo prende sotto la sua garanzia la Banca, ma il Governo provvede anche al servizio esterno della medesima coll'intermediario dei varj suoi contabili.

Il compenso di questo servizio e della grave responsabilità derivante da tale garanzia si sarebbe stabilito che allora quando il fondo di dotazione della Banca prodotta colla differenza risultante fra l'interesse attivo e passivo sui depositi e sui prestiti e colla concorrenza dello



stope intere se completa, abbia raggiunto
l'ammontare di un milione, i profitti
che dedotte le spese d'amministrazione
saranno posteriormente per usufruirsene
in fine d'ogni esercizio finanziario dell'anno
cedere a vantaggio delle finanze dello
Stato.

Colle migliori condizioni offerte
ai depositanti sia nella corrispondenza
dell'interesse che nel tempo di
recessiva dal medesimo tenuto conto
della stagnazione di fondi nella Banca
anche in più ristretta proporzione,
gli utili in avvenire non sembrano
poterli più aumentare in modo sensibi-
le. Il versamento per altro dei medesimi
nelle Casse dello Stato si proporrebbe in-
via di massima e per la regolarità
stessa delle operazioni definitive
della Banca.

L'Amministrazione della Banca dei
Depositi e dei Prestiti continua ad
essere affidata alla Direzione Generale
del Debito Pubblico colle stesse norme
e sotto la sorveglianza della stessa
Commissione.

Il Direttore Generale è tenuto a
presentare trimestralmente soltanto alla
Commissione di Vigilanza la situazione
della Banca colle relative dimostrazioni.
Questa situazione però dovrà sempre

3

fatti di pubblica ragione.

La Commissione dei Prestiti che dianzi componevasi di cinque membri fu portata al numero di Sette onde ripartire con meno carico la diaamina preventiva delle singole domande di prestiti.

Queste sono o Signori, i principj di cui è informato il Progetto di Legge sovraaccennata che io ho l'onore di presentarvi, il cui scopo come già abben ad aversarvi, non è che di rendere il più profibile vantaggiosa ai pubblici stabilimenti, ai privati ed allo Stato l'istituzione della Banca dei Depositi e dei Prestiti.

Progetto di Legge
per ricostituzione della Cassa
dei Depositi e dei Prestiti.

Disposizioni
preliminari.

Manca

Art. 1.
La Cassa dei Depositi e dei Prestiti
è ricostituita sulle basi determinate dallo
presente legge.

Essa sarà compresa nelle attribuzioni
del Ministero delle Finanze.

Art. 2.

La Cassa è posta sotto la garanzia
dello Stato.

Capo I^o

dei Depositi.

Art. 3.

Dovranno depositarsi nella Cassa:

1. Le somme, gli effetti del Debito Pubblico
e le azioni di commercio e d'Industria)
nei casi di deposito tanto prescritto od
autorizzato dalla legge, quanto ordinato
dall' autorità giudiziaria od Ammini-
strativa;
2. Le somme in numerario o rappresen-
tate da effetti del Debito Pubblico nei casi
di cauzione giudiziaria, od altro.

prescritta dalla legge;

- 3.^o Le somme, gli effetti del Debito Pubblico, e le azioni di commercio ed'industria) provenienti da atti di pignoramento, e di sequestro giudiziale, e le somme ricavate da vendite giudiziarie per esecuzioni su stabili, e su mobili, quando non se ne possa fare l'aggiudicazione, o la distribuzione fra giorni trenta od in quel più breve termine che fosse stabilito dalla legge.
- 4.^o Le somme dovute da Divisioni amministrative, Province, Comunità, e dagli Istituti di carità e beneficenza, delle quali non possa effettuarsi il pagamento ai rispettivi creditori, o per causa di opposizione o sequestro, o per non ritenersi in medesimi la libera amministrazione dei loro averi;
- 5.^o Le somme e gli effetti di Debito Pubblico provenienti da successioni di requiescenti deceduti all'estero, finché gli aventi diritto possano a pieno il proprio;
- 6.^o Le somme ed effetti di Debito Pubblico, a titolo di deposito, si trovassero presso le cancellerie consolari all'estero, per cui gli aventi diritto durante un biennio non avessero fatto richiamo;
- 7.^o Le somme, gli effetti del Debito Pubblico, e le azioni di commercio o di industria)

provenienti da successioni aperte
nello Stato, quando incerti non sono
gli eredi.

Art. 111

Art. 112

Dovranno similmente depositarsi
nella Cassa:

1. Le somme delle ^{magiori} ~~stallazioni~~ ^{che sono} ~~che in~~
tribunali di pretura, contabili ed altri ~~individui~~
~~Reverendi e gli altri contabili, sono~~
~~contabili, nella~~
~~autorizzati a prestare in numerario~~
in senso della legge 16. Febbraio 1874;
2. Le somme di cui è prescritto il
deposito nei casi di surrogazione militare
prevista dalla legge 20. Marzo 1874.

Art. 5.

La Cassa dovrà ricevere:

1. I fondi disponibili delle Divisioni
Amministrative, Province, Comuni,
delle Cassa di risparmio e degli altri
Istituti di carità e beneficenza retti
ed amministrati secondo le vigenti
leggi;
2. I fondi disponibili delle Amminis-
trazioni militari;
3. I fondi delle società di mutuo soccorso
e di beneficenza che siano legalmente
costituite ed autorizzate.

Art. 6.

La Cassa è autorizzata a ricevere:

1. Le somme in numerario o rappre-
sentate da valori nominali nei casi
in cui fosse richiesto il deposito per

B

l'ammessione a far parte o
pubblico incontro.

2.^a I depositi volontari dei particolari,
e quelli di fondi spettanti a società
anonime od in accomandita, od a
qualunque altro stabilimento non
compreso negli articoli precedenti.

3.^a Le somme dovute al debitore non
posso effettuare il pagamento al proprio
creditore per causa di opposizione o
sequestro, od altro legittimo impedimento.

Art. 7.

Il Governo potrà con Decreti Reali,
sentito il Consiglio di Stato, autorizzare
la Banca a ricevere altri depositi sotto
le condizioni che riconoscerà conve-
nienti nell'interesse della Banca stessa,
e dei depositanti.

Art. 8.

Coloro che per ragione di pubblico
ufficio riceveranno in deposito somme,
effetti del Debito Pubblico od altri simili
titoli, saranno tenuti a farne il consegna-
mento alla Banca entro il termine di
mesi due.

En difetto saranno essi responsabili
non solo dell'interesse che dopo il
trentunesimo giorno sarebbe stato
corrisposto dalla Banca, ma eziandio
del capitale stesso per ogni evenienza,
anche fortuita, oltre a quelle altre

penalità in cui fossero perciò incorsi

Art. 9.

Del somminiar dal 31. giorno dalla data dell' esigito versamento, la Banca corrisponderà un interesse per le somme depositate secondo le proporzioni, e salvo le esenzioni che seguono:

Sarà corrisposto l'interesse del 3. per cento sulle somme di cui agli art. 3. e 6. e del 4. per cento sulle somme di cui agli art. 5. e 7.

L'interesse da corrispondersi ai fondi depositati dalle Banche di risparmio, sarà determinato in principio di ogni anno.

Esso non potrà essere maggiore del tasso massimo che la Banca percepisce mediamente da suoi prestiti, e decorrerà dall' 11. giorno dalla data del fatto versamento.

Non sarà dovuto interesse per le somme che rimarranno depositate per un tempo minore di giorni 31. o di giorni 11. per i fondi delle Banche di risparmio, né per le somme inferiori a L. 200.

Art. 10.

La corrispondenza degli interessi sui depositi stabilita dall' art. 9. uscirà col giorno precedente a quello della restituzione delle somme depositate.

Art. 11.

Del deposito degli effetti del debito



pubblici, e colle agenzie di commercio e
d'industria, sarà dovuto sul valore
nominale dei titoli depositati,
l'anno dopo del 1/2 per mille per
depositi obbligatori di cui all'Art. 3,^o
dell'uno per mille per depositi volon-
tari di cui all'Art. 6.

Art. 12.

La restituzione dei titoli depositati
avrà luogo il giorno successivo a
quello in cui ne sarà stata presentata
all'Amministrazione della Banca la
domanda.

Per depositi delle somme in numerario
la Banca non sarà tenuta alla restituzi-
one se non dieci giorni dopo la
fatta richiesta in quanto ai depositi
indicati agli Art. 3. e 6. e Venti giorni
dopo uguale domanda per quelli enunciati
agli Art. 4. e 5.

Il termine per la restituzione dei fondi
depositati dalla Banca di Risparmio sarà
di giorni 10. dopo la fatta domanda.

Art. 13.

Gli interessi del deposito non
reclamati entro cinque anni dopo
la scadenza saranno prescritti;
Se essi non venivano reclamati pen-
dente un trentennio in restato
prescritto il capitale sia in numerario
che rappresentato da valori

Luca

nominali e la relativa iscrizione di deposito sarà annullata.

Per gli interessi dei depositi di cui all' art. 3.º ed al N.º 3. dell' art. 6.º la prescrizione quinquennale decorrerà dal giorno in cui saranno i medesimi diventati exigibili.

Capo 2.º

Dei Prestiti, e di altri impieghi di Fondi della Cassa.

Art. 14.

I fondi della Cassa saranno impiegati in prestiti alle Divisioni amministrative, Provincie, Comunità, ed agli Istituti di carità e beneficenza per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate, e per l'estinzione de' loro debiti. I prestiti saranno autorizzati con Decreti Reali.

Art. 15.

La proposizione dei Decreti Reali per i prestiti sarà fatta dal Ministro delle Finanze, previo il parere di una Commissione permanente composta di sette membri.

Il membro nato sarà l'amministratore della Cassa al quale in caso d' assenza od impedimento supplirà chi ne fa le veci.

Gli altri sei membri saranno nominati dal Re, in numero di

due per ciascuno dei Ministeri dell'Interno,
delle Finanze e dei Lavori Pubblici, sulla
proposizione dei rispettivi Ministri.
Il Presidente della Commissione
sarà scelto fra i membri della medes-
sima e nominato similmente dall'Impe-
ratore sulla proposizione del Ministro delle
Finanze.

Art. 16.

La quota d'interesse da corrispondersi
sulle somme mutuate sarà fissata con
Decreto Reale a seconda della esiguità
dei tempi sulla proposizione della
Commissione dei prestiti, e sotto la
Commissione di Vigilanza.

L'interesse decorrerà dallo data
dei mandati spediti pel pagamento
del prestito o delle rate del medesimo.

Art. 17.

La restituzione dei prestiti potrà aver
luogo od in rate a scadenza determinata,
e con mora non eccedente il quindicesimo,
ovvero per via d'ammortizzazione me-
diante la corrispondenza del 2 per cento
aumentato all'interesse di cui all'arti-
colo precedente.

Il modo della restituzione del prestito
sarà stabilito nei Decreti Reali di
concessione.

Art. 18.

Fondi che nelle ricognizioni mensili



Acquanta

ed altrimenti risultarono in corso
ai prossimi bisogni del servizio della
Cassa, saranno convertite in acquisto
di effetti del Debito Pubblico od impie-
gati in Buoni del Tesoro, ovvero por-
tati in conto corrente colle Finanze
dello Stato, sulla proposizione dello
amministratore della Cassa, previo il
parere della Commissione di Vigilanza.

Art. 19.

L'impiego dei fondi di cui all'Arti-
colo 18. non potrà aver luogo senza
l'autorizzazione del Ministro delle
Finanze.

Art. 20.

Le rendite del Debito Pubblico che
saranno, come sopra, acquistate,
dovranno essere iscritte a nome della
Cassa, e non potranno essere alienate,
se non coll'autorizzazione del Ministro
delle Finanze, previo il parere della
Commissione di Vigilanza.

Art. 21.

Verificandosi per la Cassa bisogno
di fondi per servizio di depositi e dei
prestiti, il Ministro delle Finanze
è autorizzato a supplirne la
medesima sino a concorrenza di
due milioni di lire.

Art. 22.

Per ogni supplimento la Cassa rilascerà

corrispondenti Buoni a favore delle
Finanze dello Stato pagabili a
determinato scadenza.

Art. 23.

Per i fondi somministrati dalle Finanze
dello Stato a titolo di sussidio, e per
quelli che la Cassa porterà in conto
corrente colle medesime, sarà rispet-
tivamente corrisposto la media
dell'interesse stabilito per l'emissione
dei Buoni del Tesoro.

Capo 3°

Dell'Amministrazione della Cassa.

Art. 24.

L'amministrazione della Cassa
continuerà ad essere affidata alla
Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 25.

La Cassa è sorvegliata da
una Commissione composta,
di due senatori, e di due Deputati
nominati annualmente dalle rispet-
tive Camere;

Di due consiglieri di Stato designati
dal Re, sulla proposizione concertata
dei Ministri dell'Interno e delle
Finanze;

Di un consigliere della Camera dei
Conti, deputato dal primo Presidente
della medesima;

Leggere

Il Presidente della Commissione dei Prontisti di cui all'art. 17, e del Direttore Generale del Debito Pubblico, amministratore della Banca.

La Commissione eleggerà il suo Presidente fra i membri che la compongono.

Art. 26.

L'amministratore della Banca renderà conto ogni trimestre alla Commissione di Vigilanza della situazione della Banca.

Questo conto sarà fatto di pubblica ragione.

Art. 27.

La Commissione di Vigilanza potrà inoltre procedere a tutte quelle verificazioni che crederà necessarie per assicurarsi dell'esattezza delle scritturazioni, e del buon andamento del servizio.

Art. 28.

Alla sessione annuale del Parlamento il Presidente della Commissione stespa rassegherà una relazione scritta alle due Camere sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Banca.

Art. 29.

Il Capiere del Debito Pubblico è incaricato del maneggio dei Fondi della Banca di Depositi e di Prontisti.

Art. 30.

Le spese di amministrazione

Della Cassa, saranno ogni anno preventivamente, ed in via preventiva determinati dal Ministro delle Finanze, sulla proposizione della Commissione di Vigilanza, e saranno autorizzate con Decreto Reale.

Gli stipendj del Personale della Cassa, saranno anticipati dalle Finanze dello Stato le quali ne saranno rimborsate dalla Cassa stessa.

Art. 31.

Qualche il beneficio della Cassa avrà raggiunto l'ammontare d'un milione i profitti eccedenti tale somma che si verseranno annualmente, dedotte le spese d'amministrazione, cederanno a favore delle Finanze dello Stato.

Art. 32.

Un regolamento apposto sancito dal R. A. prescriverà le norme da osservarsi per l'esecuzione di questa legge.

Disposizione transitoria.

Art. 33.

Quelli che per ragione di pubblici uffizj all'epoca della promulgazione della presente avranno in deposito somme, effetti del debito Pubblico, od altri simili titoli sono tenuti sotto le pene di cui all'Art. 8. a farne la consegna alla Cassa fra il termine di mesi due, salvo che prima della scadenza di questo termine i depositanti, se abilitati per farne di farne essi stessi il ritiro.

Pallavicini

SESSIONE 1857

N.º 41-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

DAZIANI, PALLAVICINI F., CAPRIOLO, ARNULFO,
CROSA, CAVALLINI, DESPINE

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Finanze

(CAVOUR)

nella tornata del 19 gennaio 1858

Ricostituzione della Cassa dei Depositi e dei Prestiti

Tornata delli 28 marzo 1857

SIGNORI.

La Cassa dei depositi e prestiti trae la sua origine dal regio brevetto dell'11 aprile 1840. Creata per un solo quinquennio a titolo di esperimento, fu definitivamente costituita colla legge del 18 novembre 1850. Successivamente si introdussero utili modificazioni principalmente colle leggi del 18 novembre 1850, 51 dicembre 1851, 16 febbraio e 20 marzo 1854 e 27 gennaio 1856.

Il risultato delle sue operazioni venne riassunto nell'elaborato rapporto della Commissione di vigilanza del 9 dicembre 1856, reso di pubblica ragione; risultato che non occorre perciò di qui riferire per intiero: basterà l'accennare che dal 1841 al 1855 il totale dei depositi somma a L. 20,705,996 26.

Dalla suddetta relazione si raccoglie che l'istituzione della Cassa riesci vantaggiosa ai depositanti, perchè loro procurò il mezzo di trarre profitto di molte somme che sarebbero rimaste oziose ed improduttive, e fu non meno utile ai corpi

(41-A)

morali che riceverebbero prestiti, poichè questi servirono ad intraprendere o condurre a termine opere di pubblica utilità che altrimenti o non si sarebbero intraprese o la loro esecuzione si sarebbe considerevolmente ritardata.

Il presente progetto di legge mira principalmente a rendere più importanti le operazioni della Cassa chiamandovi maggiori somme alle quali tutte si corrisponda un discreto interesse, ed a facilitare la restituzione dei prestiti che si faranno in avvenire o con più lunghe more o col mezzo dell'ammortizzazione.

Al sovra indicato fine si propone che siano in tale Cassa raccolte le somme altrove depositate, e quelle che i Codici o le leggi d'amministrazione prescrivono che debbano versarsi in una cassa *da determinarsi*.

Basta l'aver accennato il fine che si vuol conseguire colla ricostituzione della Cassa, perchè la sua utilità rimanga dimostrata. Quindi la Commissione prese senz'altro ad esame le singole disposizioni del progetto, nel quale i depositi sono divisi in tre categorie, cioè in

Depositi obbligatorii;

Depositi volontari che la Cassa non può rifiutare;

Depositi volontari che la Cassa può accettare o respingere. Tutti tali depositi sono guarentiti dallo Stato.

Questa guarentigia sebbene potesse arguirsi dalle leggi fin qui emanate, perchè i depositi facendosi in obbedienza di disposizioni legislative ed essendo affidati ad una delle Amministrazioni create e vigilate dal Governo, lo Stato è moralmente garante; tuttavia dall'attuale esplicita dichiarazione ne deriverà maggiore confidenza, e quindi più importanti saranno le somme che alla Cassa affluiranno.

I depositi della prima delle suaccennate categorie, cioè degli obbligatorii, sono indicati negli articoli 3 e 4 del progetto.

La Commissione vide la convenienza di determinare, come è proposto, che le somme le quali ora sono ritenute da diversi impiegati, e rimangono infruttifere siano concentrate nella Cassa dei depositi per diventare produttive.

Riconobbe utile di farvi depositare le somme e gli effetti del debito pubblico, le azioni di commercio e d'industria accennate nei numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del suddetto articolo 3, nonchè le cauzioni e depositi di cui nell'articolo 4; poichè non solo non deriva pregiudicio ai corpi morali ed alle persone ivi indicate dal rendersi obbligatorii tali depositi, ma si procura evidentemente non lieve vantaggio; il che è comprovato dall'esperienza, poichè buona parte delle disposizioni contenute in detto articolo 3, salve alcune modificazioni, sono la ripetizione di articoli delle leggi tuttora vigenti e sovra indicate, contro le quali non sorse mai lagnanza o reclamo, ma da tutti furono considerate benefiche.

Una delle aggiunte, o dicansi innovazioni essenziali, è contenuta nel § 3 di detto articolo 3, col quale si vuole che siano

depositate nella Cassa le somme, gli effetti del debito pubblico e le azioni di commercio o d'industria provenienti da atti di pignoramento o di sequestro giudiziale, e le somme ricavate da vendite giudiziarie per esecuzioni su stabili e su mobili, quando non se ne possa fare l'aggiudicazione o la distribuzione fra giorni trenta, od in quel più breve termine che sia stabilito dalla legge.

(41-A)

A questo riguardo la Commissione fu unanime nel riconoscere la necessità di modificare tale paragrafo in modo consentaneo al prescritto dal Codice di procedura civile vigente, le cui disposizioni si troverebbero senza necessità, nè senza inconvenienti modificate ove si adottasse il progetto in quanto riflettono il modo ed il tempo di distribuire fra i creditori il prodotto dei mobili pignorati, od il prezzo dell'alienazione degli stabili subastati per espropriazione forzata.

Diffatti, coll'articolo 781 del Codice suddetto è disposto che, ove il denaro pignorato, il prezzo ricavato dalla vendita delle cose pignorate non bastino a rendere soddisfatti i creditori, e nei dieci giorni successivi all'incanto il debitore pignorato ed i creditori non siansi accordati circa il modo di farne la distribuzione, il segretario del giudice di mandamento dovrà, alla scadenza di detto termine, depositare *nella Cassa pubblica a ciò destinata* le somme pignorate o ricavate dalla vendita, detratte le spese. Ciò stante, altro non occorre, salvo di dichiarare che la Cassa dei depositi è destinata a ricevere le somme di cui si parla in detto articolo; il che facendosi, non s'introducono delle innovazioni al Codice di procedura civile provvisoriamente in osservanza, e si ottiene che possa aver effetto il disposto dal suddetto articolo 781.

All'articolo 841 dello stesso Codice è prescritto che se il giudizio di graduazione aperto sul prezzo degli stabili subastati venisse protratto oltre un anno, potrà il tribunale ordinare, sull'istanza degl'interessati, od il versamento di detto prezzo a mani dei creditori evidentemente anteriori, od un impiego fruttifero.

Anche a questo riguardo non è da ammettersi una disposizione di legge che sostituirebbe al termine d'un anno dal Codice fissato quello di giorni 30, poichè le formalità della graduazione ed i termini dal Codice prefissi per compierle non permettono che, anche quando non interviene il menomo ritardo, nè occorre d'appellare, possa il giudizio essere terminato prima di mesi sei.

Nè gioverebbe l'osservare che col disposto in detto paragrafo 3 dell'articolo 3 si lasciano illese le disposizioni del Codice relative alla graduazione, ma solo si mira ad obbligare il deliberatario a versare il prezzo nella Cassa dei depositi dopo trenta giorni successivi al deliberamento, se non se ne fece prima la distribuzione fra i creditori; poichè egli è evidente che adottandosi simile disposizione, essa dovrebbe sempre od esprimersi nel bando per le vendite degli stabili in via di subastazione forzata, o considerarsi sott'intesa; dal che ne deri-

(41-A)

4

verrebbe che si allontanerebbero dei concorrenti all'acquisto, poichè non vi accorrerebbero salvo coloro che hanno disponibile il totale prezzo, e non potrebbero presentarsi coloro, e sono numerosi, che per raccogliere tutto il capitale necessario hanno bisogno di un discreto termine, il quale viene loro fino ad un bel punto assicurato dalle formalità del giudizio di graduazione. Nè è da dissimularsi che talora si presentano agli incanti persone che hanno affidamento da uno o più dei creditori da soddisfarsi che dopo la collocazione ritarderanno la riscossione dei loro mandati per un tempo prefinito; affidamento che non è pregiudiziale agli altri aventi diritto sul prezzo, anzi loro vantaggioso per la concorrenza di oblatori che procura; vantaggio questo che non potrebbe più conseguirsi se nel termine di trenta giorni successivi al deliberamento si dovesse versare tutto il prezzo nella Cassa dei depositi.

Un altro inconveniente non meno grave si verificherebbe se si adottasse la suddetta proposta di deposito dell'intero prezzo nei 50 giorni. Non potendo la Cassa corrispondere sulle somme versate un interesse eguale a quello convenuto sul prezzo degli stabili, il tanto di meno d'interessi che si percepirebbe dopo il deposito ridonderebbe in pregiudizio dei creditori, i quali, a termini del Codice vigente, dal giorno della sentenza definitiva di deliberamento hanno diritto di riscuotere dal deliberatario gli interessi convenuti.

Che se si volesse, con una condizione della vendita, obbligare l'acquirente a pagare l'interesse ai creditori ed a riscuotere a suo profitto il minore interesse pagato dalla Cassa, sarebbero sempre non meno pregiudicati costoro, poichè gli accorrenti all'incanto terrebbero conto di tale onere, cioè del minor interesse che conseguirebbero dalla Cassa in confronto di quello che dovrebbero pagare ai creditori, ed offrirebbero tanto di meno per prezzo.

Perciò per quanto possa interessare che affluiscono delle somme considerevoli alla Cassa dei depositi, non debbono costringersi gli acquirenti di beni subastati a fare lo sborso del prezzo dopo 50 giorni con danno dei creditori, ai quali nulla si può imputare se per la condizione del loro debitore e per le tutelari formalità della procedura sono forzati a ritardare molto di più l'epoca del conseguimento dei loro averi.

Occorre d'altronde di ritenere che rendendosi obbligatorio il deposito del prezzo dei beni subastati, non si consegue lo scopo cui mira questo progetto di legge, quello cioè di rendere fruttifere delle somme che non lo siano: ma anzi, mercè il deposito, il prezzo che frutterebbe interessi alla ragion legale, produrrebbe interessi minori.

Siccome però giusta l'articolo 841 surriferito se il giudizio di graduazione dura oltre un anno i tribunali sono autorizzati a provvedere per il versamento del prezzo dei beni alienati a mani dei creditori anteriori, o per la conversione in idoneo impiego, può senza inconvenienti prescrivere che se

in un termine discreto successivo alla scadenza dell'anno non si è provveduto in uno dei modi in detto articolo accennati, debbasi tal prezzo versare nelle Casse dei depositi, e così propone la Commissione.

Si offre ciò mediante un facile e sicuro impiego del capitale che non siasi fatto pagare ai creditori, o per cui non siasi trovato impiego, e si rendono fors'anche più attivi i creditori nel curare il compimento della graduazione; il che è fino ad un certo punto d'interesse pubblico. Inoltre non lasciandosi accumulare gl'interessi del prezzo dovuti dal deliberatario, corrono minore pericolo i creditori di dovere far reincantare contro di lui gli stabili se non paga il prezzo e gli interessi; il che talvolta accade, poichè non sempre il prezzo d'acquisto degli stabili subastati non supera il valore corrente, e talvolta questo valore diminuisce dopo la vendita, ovvero scompare quella responsabilità in vista della quale il presidente del tribunale ammise all'incanto colui che rimase deliberatario. In tali casi è utile per i creditori che gl'interessi successivi ad un anno dal deliberamento loro siano assicurati, sebbene in rata alquanto minore, mediante il versamento del prezzo nella Cassa dei depositi.

La seconda categoria di depositi è contenuta nell'articolo 5 del progetto, e comprende i fondi disponibili: 1° delle divisioni amministrative, delle provincie, delle comunità, delle casse di risparmio e degli altri istituti di carità e di beneficenza; 2° i fondi disponibili delle amministrazioni militari; 3° i fondi delle società di mutuo soccorso debitamente autorizzate; i quali fondi le amministrazioni dei corpi morali sunnominati avranno facoltà di depositare nella Cassa, e questa dovrà ritirarli.

Una parte di tali fondi già sono ricevuti attualmente dalla Cassa; l'aggiunta d'altri aventi un'origine consimile non può che riescire utile agl'istituti sovra indicati.

Nell'articolo 6 si rinnovò la facoltà di cui già godono in ora i privati, ma che rimane senza effetto non corrispondendosi loro interessi, di fare depositi volontari, la quale ora si estende alle società anonime od in accomandita, ed in generale ad ogni stabilimento, colla corrispondenza d'interessi. Una tale disposizione è incontrovertibilmente utile ai depositanti, nè può riescire imbarazzante per la Cassa, poichè questa è autorizzata a rifiutare simili depositi quando in determinate circostanze potessero riescire per essa onerosi.

Se l'esperienza comproverà che la Cassa può utilmente collocare non solo le somme che deriveranno dai depositi di cui negli articoli sovra analizzati, ma ben anche altri non compresi negli articoli medesimi, è utile che il Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato, possa autorizzare la Cassa a riceverli, poichè allora si renderanno maggiori i vantaggi che colla creazione di essa si vogliono promuovere. Ad un tal fine mira l'articolo 7 del progetto:

Necessaria conseguenza delle precedenti disposizioni è

4
(41-A)

verrebbe che si allontanerebbero dei concorrenti all'acquisto, poichè non vi accorrerebbero salvo coloro che hanno disponibile il totale prezzo, e non potrebbero presentarsi coloro, e sono numerosi, che per raccogliere tutto il capitale necessario hanno bisogno di un discreto termine, il quale viene loro fino ad un bel punto assicurato dalle formalità del giudizio di graduazione. Nè è da dissimularsi che talora si presentano agli incanti persone che hanno affidamento da uno o più dei creditori da soddisfarsi che dopo la collocazione ritarderanno la riscossione dei loro mandati per un tempo prefinito; affidamento che non è pregiudiziale agli altri aventi diritto sul prezzo, anzi loro vantaggioso per la concorrenza di oblati che procura; vantaggio questo che non potrebbe più conseguirsi se nel termine di trenta giorni successivi al deliberamento si dovesse versare tutto il prezzo nella Cassa dei depositi.

Un altro inconveniente non meno grave si verificherebbe se si adottasse la suddetta proposta di deposito dell'intero prezzo nei 30 giorni. Non potendo la Cassa corrispondere sulle somme versate un interesse eguale a quello convenuto sul prezzo degli stabili, il tanto di meno d'interessi che si percepirebbe dopo il deposito ridonderebbe in pregiudizio dei creditori, i quali, a termini del Codice vigente, dal giorno della sentenza definitiva di deliberamento hanno diritto di riscuotere dal deliberatario gli interessi convenuti.

Che se si volesse, con una condizione della vendita, obbligare l'acquirente a pagare l'interesse ai creditori ed a riscuotere a suo profitto il minore interesse pagato dalla Cassa, sarebbero sempre non meno pregiudicati costoro, poichè gli accorrenti all'incanto terrebbero conto di tale onere, cioè del minor interesse che conseguirebbero dalla Cassa in confronto di quello che dovrebbero pagare ai creditori, ed offrirebbero tanto di meno per prezzo.

Perciò per quanto possa interessare che affluiscano delle somme considerevoli alla Cassa dei depositi, non debbono costringersi gli acquirenti di beni subastati a fare lo sborso del prezzo dopo 30 giorni con danno dei creditori, ai quali nulla si può imputare se per la condizione del loro debitore e per le tutelari formalità della procedura sono forzati a ritardare molto di più l'epoca del conseguimento dei loro averi.

Occorre d'altronde di ritenere che rendendosi obbligatorio il deposito del prezzo dei beni subastati, non si consegue lo scopo cui mira questo progetto di legge, quello cioè di rendere fruttifere delle somme che non lo siano: ma anzi, mercè il deposito, il prezzo che frutterebbe interessi alla ragion legale, produrrebbe interessi minori.

Siccome però giusta l'articolo 841 surriferito se il giudizio di graduazione dura oltre un anno i tribunali sono autorizzati a provvedere per il versamento del prezzo dei beni alienati a mani dei creditori anteriori, o per la conversione in idoneo impiego, può senza inconvenienti prescriversi che se

in un termine discreto successivo alla scadenza dell'anno non si è provveduto in uno dei modi in detto articolo accennati, debbasi tal prezzo versare nelle Casse dei depositi, e così propone la Commissione.

Si offre ciò mediante un facile e sicuro impiego del capitale che non siasi fatto pagare ai creditori, o per cui non siasi trovato impiego, e si rendono fors'anche più attivi i creditori nel curare il compimento della graduazione; il che è fino ad un certo punto d'interesse pubblico. Inoltre non lasciandosi accumulare gl'interessi del prezzo dovuti dal deliberatario, corrono minore pericolo i creditori di dovere far reincantare contro di luigli stabili se non paga il prezzo e gli interessi; il che talvolta accade, poichè non sempre il prezzo d'acquisto degli stabili subastati non supera il valore corrente, e talvolta questo valore diminuisce dopo la vendita, ovvero scompare quella responsabilità in vista della quale il presidente del tribunale ammise all'incanto colui che rimase deliberatario. In tali casi è utile per i creditori che gl'interessi successivi ad un anno dal deliberamento loro siano assicurati, sebbene in rata alquanto minore, mediante il versamento del prezzo nella Cassa dei depositi.

La seconda categoria di depositi è contenuta nell'articolo 5 del progetto, e comprende i fondi disponibili: 1° delle divisioni amministrative, delle provincie, delle comunità, delle casse di risparmio e degli altri istituti di carità e di beneficenza; 2° i fondi disponibili delle amministrazioni militari; 3° i fondi delle società di mutuo soccorso debitamente autorizzate; i quali fondi le amministrazioni dei corpi morali sunnominati avranno facoltà di depositare nella Cassa, e questa dovrà ritirarli.

Una parte di tali fondi già sono ricevuti attualmente dalla Cassa; l'aggiunta d'altri aventi un'origine consimile non può che riescire utile agl'istituti sopra indicati.

Nell'articolo 6 si rinnovò la facoltà di cui già godono in ora i privati, ma che rimane senza effetto non corrispondendosi loro interessi, di fare depositi volontari, la quale ora si estende alle società anonime od in accomandita, ed in generale ad ogni stabilimento, colla corrispondenza d'interessi. Una tale disposizione è incontrovertibilmente utile ai depositanti, nè può riescire imbarazzante per la Cassa, poichè questa è autorizzata a rifiutare simili depositi quando in determinate circostanze potessero riescire per essa onerosi.

Se l'esperienza comproverà che la Cassa può utilmente collocare non solo le somme che deriveranno dai depositi di cui negli articoli sopra analizzati, ma ben anche altri non compresi negli articoli medesimi, è utile che il Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato, possa autorizzare la Cassa a riceverli, poichè allora si renderanno maggiori i vantaggi che colla creazione di essa si vogliono promuovere. Ad un tal fine mira l'articolo 7 del progetto:

Necessaria conseguenza delle precedenti disposizioni è

(41-A)

6

l'articolo 8°, nel quale si obbligano coloro che e per ragione di pubblico ufficio riceveranno in deposito somme od effetti del debito pubblico, a consegnarle alla Cassa.

La Commissione però crede che debba il termine di due mesi essere ridotto ad un mese, sia perchè è sufficiente per eseguire tale consegna, sia perchè importa che più presto entrino nella Cassa, la quale presenta maggior sicurezza contro i furti e le sottrazioni, sia perchè, ammettendosi due mesi, siccome non corrono gl'interessi salvo dopo 50 giorni dal versamento, ne deriverebbe la perdita di tre mesi di provento, la quale mercè la proposta modificazione si ridurrebbe a due.

Il termine di giorni 50 successivi al deposito, durante i quali la Cassa non corrisponderà interessi ai depositanti, a vece dei 60 dalle attuali leggi stabilito, ridonda in evidente vantaggio pei depositanti, i quali saranno perciò più numerosi. Nè può temersi pregiudizio per la Cassa, poichè colle nuove disposizioni introdotte circa all'impiego dei fondi non corre rischio di dover pagare interessi ai depositanti che non possa percepire altrimenti.

La quota d'interessi da corrispondersi fissata all'articolo 9° del 5 e del 4 p. 0/0 secondo la diversa natura dei depositi, non è tale che possa lasciar presumere che troppo vistose somme possano volontariamente versarsi nella Cassa, e per altra parte è sufficiente per le altre, le quali, ove la Cassa non esistesse, rimarrebbero oziose ed infruttifere.

La disposizione speciale che riflette le Casse di risparmio, non è nuova, ed è consentanea alla protezione ed all'incoraggiamento di cui sono degni tali istituti di pubblica beneficenza.

Non meno giusta è l'altra contenuta nell'art. 11, nel quale si stabilisce un modico diritto di custodia a favore della Cassa per i depositi di effetti del debito pubblico e di altri titoli, poichè niuna Cassa s'incarica di custodirli senza compenso, il quale d'altronde deve tener luogo d'una porzione delle spese d'amministrazione occasionate dai depositi medesimi.

Le altre disposizioni di cui negli articoli successivi fino e compreso il 12° non danno luogo a speciali osservazioni.

Coll'articolo 15 si determina il periodo delle prescrizioni, sia per i depositi che per gl'interessi, la quale sebbene si possa supporre pronunciata dal disposto del Codice civile, è utile tuttavia di espressamente definirla nella legge onde evitare ogni possibile dubbio.

Negli articoli del capo 2° del progetto si contengono le disposizioni riflettenti l'impiego dei fondi pervenuti alla Cassa, dei quali si parla nel capo 1°.

Viene mantenuta l'attuale loro destinazione, cioè sono da impiegarsi in prestiti alle divisioni, alle provincie, alle comunità ed agl'istituti di carità e di beneficenza, per l'esecuzione di opere debitamente autorizzate, o per l'estinzione dei loro debiti.

I vantaggi che derivarono ai corpi morali dai prestiti finqui

fatti, le domande maggiori alle quali la Cassa potrà soddisfare, giustificano la convenienza delle relative disposizioni.

(41-A)

Siccome poi i prestiti non si concedono a detti corpi morali salvo mediante autorizzazione governativa, e questa loro non si accorda salvo previa giustificazione che hanno i mezzi per restituire a suo tempo le somme prese a mutuo, così non può dubitarsi della sicurezza degl'impieghi, nè temersi che lo Stato abbia a sopportare dannose conseguenze per la garanzia che presta alla Cassa.

Aggiungasi che la concessione dei prestiti non avrà luogo salvo previo parere di una Commissione permanente creata nell'interesse della Cassa, e che perciò vi sarà maggiore certezza che saranno collocate in sicuro le somme mutate.

È opportuno, per non dire d'assoluta necessità, lasciare che la quota d'interesse da corrispondersi dai mutuant, sia, come si propone nell'art. 16, fissata con decreto reale, sentite le Commissioni permanenti e di vigilanza, poichè potendo le circostanze far cambiare il tasso degl'interessi, è necessario di lasciare aperta la via a fissare quello dei prestiti che la Cassa farà in armonia colle circostanze medesime.

Una essenzialissima innovazione alle leggi che attualmente reggono l'Amministrazione della Cassa s'introduce mercè l'articolo 17 del progetto. Si estende cioè da dieci a quindici anni la mora per la restituzione in rate dei prestiti, e si agevola la più facile estinzione di tali debiture col mezzo dell'ammortizzazione, cioè corrispondendo annualmente il due per cento in più dell'interesse convenuto fino alla compiuta estinzione del capitale.

Questo bisogno di rendere più facile la restituzione dei capitali mediante l'ammortizzazione è altamente sentito, e l'utilità evidentemente dimostrata. Basterebbe per convincersene il riflettere che l'obbligo di restituire il capitale nel corso d'un decennio dalle attuali leggi prescritto rende ora impossibile ad alcuni corpi morali di eseguire opere vantaggiose, poichè non ponno in tale periodo di tempo avere risparmi od entrate sufficienti per fare la restituzione dei prestiti; all'opposto corpi morali aventi limitati mezzi potranno procacciarsi il mutuo delle somme occorrenti provvedendo alla restituzione con lieve annualità durante un lungo periodo senza sconcerti finanziari.

Non è impossibile, nè improbabile che possano trovarsi presso la Cassa fondi eccedenti le domande di prestiti. Sebbene secondo ogni probabilità ciò non sia per verificarsi, nè soventi, nè per un lungo periodo di tempo, tuttavia siccome a favore dei depositanti corrono di continuo gl'interessi dopo i primi 30 giorni, così è necessario che la Cassa utilizzi ogni fondo senza ritardo e che trovi modo di farlo fruttare anche per breve periodo di tempo. A questo scopo coll'articolo 18 è opportunamente provvisto affinché i fondi eccedenti siano convertiti od in buoni del tesoro, od in acquisto d'effetti del debito pubblico, ovvero portati in conto corrente

colle finanze dello Stato. Quest'ultimo mezzo riesce il più acconcio per rendere proficui i fondi anche per poco tempo e soddisfa compiutamente ai bisogni della Cassa.

Se è possibile che la Cassa possa avere in certe epoche fondi eccedenti i suoi bisogni, non è improbabile che in alcune circostanze, e non ostante ogni previdenza, possa avere necessità di fondi pel servizio dei depositi e dei prestiti. Al fine perciò che il credito della Cassa non scapiti mai, e scapirebbe se intervenisse il menomo ritardo nel far fronte a suoi impegni, si è opportunamente rinnovata nell'articolo 21 la disposizione contenuta nella legge del 27 gennaio 1856, che autorizza il ministro delle finanze a sussidiare la Cassa fino alla concorrente di due milioni. Il che d'altronde non si farà dalle finanze con sacrificio, perchè per tali sussidi essa perceverà gli interessi, come li corrisponderà per le somme che la Cassa ad esse verserà in conto corrente, ragguagliato tale interesse sulla media di quello fissato per i buoni del tesoro.

Gli articoli 24 e seguenti sino e compreso il 32 costituenti il capo 5° del progetto contengono le norme per l'Amministrazione della cassa.

Viene essa posta sotto la dipendenza del ministro delle finanze a vece che fin qui era sotto quella del Ministero dei lavori pubblici. Qualcuno dei commissari manifestò il desiderio che nulla s'innovi al riguardo, ma in definitiva la Commissione concordemente riconobbe che le maggiori relazioni che dovranno esistere fra la Cassa ed il Ministero delle finanze giustificano la convenienza, per non dire la necessità, che essa dipenda esclusivamente dal ministro delle finanze; la quale dipendenza se fosse stabilita da altro Ministero, la Cassa tuttavia non potrebbe mai essere emancipata dalla vigilanza di quello delle finanze per la natura speciale della istituzione. Non vi essendo perciò motivo speciale che consigli di collocarla sotto la dipendenza d'altro dicastero, è meglio che lo sia di quello delle finanze col quale deve avere continue relazioni.

Coll'articolo 25 viene creata la Commissione di vigilanza; devono far parte della medesima due senatori e due deputati da eleggersi annualmente dai rispettivi corpi cui appartengono. La vostra Commissione propone di portarli a tre, affinché la maggioranza sia composta di membri del Parlamento, e non sia preponderante l'elezione governativa. Propone pure che il direttore del debito pubblico, amministratore della Cassa, non debba far parte di questa Commissione, affinché la vigilanza che è chiamata ad esercitare abbia luogo separatamente, indipendentemente da chi concorre all'amministrazione e ne ha la direzione. Affinchè però non riesca minore il numero, portò a tre il numero dei consiglieri di Stato che debbono farne parte.

Ravvisò poi superfluo l'articolo 27 che attribuisce alla Commissione di vigilanza il diritto di procedere alle verificazioni necessarie, onde assicurarsi del buon andamento del servizio;

poichè concedendosi alla Commissione il diritto di vigilanza, ha necessariamente i mezzi di esercirla, nè ciò potrebbe fare se non potesse, senza essere autorizzata per legge, fare le verificazioni tutte che sono indispensabili per adempiere al suo ufficio.

Coll'articolo 51 si determina che quando il beneficio superi un milione, ogni eccedente ceda allo Stato. Sebbene non s'indichi in tale articolo quale destinazione debba avere il primo milione, pare tuttavia che voglia essere conservato a titolo di riserva, col mezzo della quale si può provvedere alle possibili eventualità senza ricorrere alla guarentigia che lo Stato presta. Nel formulare perciò tale articolo si è esplicitamente dichiarato che costituirà fondo di riserva.

È da notarsi che gli utili della Cassa nel quindennio dal 1841 a tutto il 1886 sommano a lire 396,205 41; e si potrebbero prevedere maggiori nel quindennio veniente, poichè più importanti saranno le operazioni. Ma essendosi nel progetto introdotte migliori condizioni pei depositanti sia nel fissare la rata degl'interessi, che nello stabilire l'epoca dalla quale cominciano questi a decorrere, non può prevedersi che i benefici sieno per riescire molto maggiori.

Se debba ogni eccedente attribuirsi allo Stato, è cosa che formò oggetto di discussione; ma i vostri commissari conchiusero che fosse da approvarsi un tale divisamento, sia perchè lo Stato presta la sua guarentigia alla Cassa, sia perchè le accorda sussidi ed aiuti con modico interesse, e concorrerà alla sua amministrazione col mezzo degl'impiegati delle provincie da esso esclusivamente pagati, in specie dei tesorieri ed altri agenti dipendenti dalle finanze per far esigere e pagare; il che è tanto utile quanto necessario, onde i depositi ed i pagamenti si possano eseguire senza grave incomodo non solo, ma con ogni possibile facilità.

Se però col tempo venissero a risultare troppo considerevoli gli utili suindicati, siccome la creazione della Cassa dei depositi fu suggerita dal desiderio di far cosa vantaggiosa ai deponenti ed ai mutuatari e non di lucrare, così dovranno allora proporsi quelle modificazioni o nella rata dell'interesse o nel termine da cui decorreranno, che valgano a ridurre ad eque proporzioni i profitti.

La Commissione ha aggiunto un articolo per determinare l'epoca in cui andrà in vigore la legge, ed la fissò al 1° del prossimo luglio onde a tal epoca sia compiuto il primo semestre dell'annata, e non sia la contabilità complicata da una variazione nel corso del semestre.

Colle sovra accennate modificazioni la Commissione vi propone di approvare il progetto di legge che fu dal Ministero presentato, convinta che ne ridonderanno molti pubblici e privati vantaggi.

ARNULFO, *relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

La Cassa dei depositi e dei prestiti è ricostituita sulle basi determinate dalla presente legge.

Essa sarà compresa nelle attribuzioni del Ministero delle finanze.

Art. 2.

La Cassa è posta sotto la guarentigia dello Stato.

CAPO I.

Dei depositi.

Art. 5.

Dovranno depositarsi nella Cassa :

1° Le somme, gli effetti del debito pubblico e le azioni di commercio e d'industria nei casi di deposito tanto prescritto od autorizzato dalla legge, quanto ordinato dall'autorità giudiziaria od amministrativa ;

2° Le somme in numerario o rappresentate da effetti del debito pubblico nei casi di cauzione giudiziaria od altra prescritta dalla legge ;

3° Le somme, gli effetti del debito pubblico e le azioni di commercio o d'industria provenienti da atti di pignoramento, o di sequestro giudiziale, e le somme ricavate da vendite giudiziarie per esecuzioni su stabili e su mobili, quando non se ne possa fare l'aggiudicazione o la distribuzione fra giorni trenta od in quel più breve termine che fosse stabilito dalla legge ;

4° Le somme dovute da divisioni amministrative, provincie, comunità, e dagli istituti di carità e beneficenza, delle quali non possa effettuarsi il pagamento ai rispettivi creditori, o per causa di opposizione o sequestro, o per non ritenere i medesimi la libera amministrazione dei loro averi ;

5° Le somme e gli effetti del debito pubblico provenienti da successioni di regnicoli deceduti all'estero, finchè gli aventi diritto possano assumerne il possesso ;

6° Le somme ed effetti del debito pubblico che a titolo di deposito si trovassero presso le cancellerie consolari all'estero, per cui gli aventi diritto durante un biennio non avessero fatto richiamo ;

7° Le somme, gli effetti del debito pubblico e le azioni di commercio o di industria provenienti da successioni aperte nello Stato, quando incerti ne sono gli eredi.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Disposizioni preliminari

Art. 1.

La Cassa dei depositi e dei prestiti è ricostituita sulle basi determinate dalla presente legge.

~~Trasportato quest'alinea all'art. 22.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 5.~~

~~Dovranno depositarsi nella Cassa :~~

~~1° Le somme, gli effetti, ecc., come contro ;~~

~~2° Le somme in numerario, ecc., come contro ;~~

3° Le somme pignorate o ricavate dalla vendita di mobili da distribuirsi per contributo fra i creditori a termini dell'articolo 721 del Codice di procedura civile ;

4° Le somme ricavate dalla subastazione di stabili per esecuzione forzata, se nel corso di un mese successivo all'anno prefisso dall'art. 841 di detto Codice non saranno versate a mani dei creditori, o non saranno convertite in impiego fruttifero in conformità dell'articolo medesimo ; *o meno al Tribunale di*

5° Le somme dovute da divisioni amministrative, provincie, comunità e dagli istituti di carità e beneficenza, delle quali non possa effettuarsi il pagamento ai rispettivi creditori, o per causa di opposizione o sequestro, o per altre legittime cause ; *o almeno al Tribunale di*

~~6° Le somme e gli effetti, ecc., il resto come contro ;~~

~~7° Le somme ed effetti, ecc., come contro ;~~

~~8° Le somme, gli effetti, ecc., come contro ;~~

I 751.

o almeno al Tribunale di
o almeno al Tribunale di

~~Dovranno similmente depositare nella Cassa.~~
 9. 1° Le somme delle cauzioni che sono tenuti di prestare i contabili ed altri individui contemplati nella legge 16 febbraio 1854;
 10. 2° Le somme di cui è prescritto il deposito nei casi di surrogazione militare prevista dalla legge 20 marzo 1854.

Art. 5. 1°

La Cassa dovrà ricevere:
 1° I fondi disponibili delle divisioni amministrative, provincie, comunità, delle Casse di risparmio e degli altri istituti di carità e beneficenza retti ed amministrati secondo le vigenti leggi;
 2° I fondi disponibili delle amministrazioni militari;
 3° I fondi delle società di mutuo soccorso e di beneficenza che siano legalmente costituite ed autorizzate.

Art. 6. 1°

La Cassa è autorizzata a ricevere:
 1° Le somme in numerario o rappresentate da valori nominali nei casi in cui fosse richiesto il deposito per l'ammissione a far partito a pubblico incanto;
 2° I depositi volontari dei particolari e quelli di fondi spettanti a società anonime od in accomandita, o a qualunque altro stabilimento non compreso negli articoli precedenti;
 3° Le somme di cui il debitore non possa effettuare il pagamento al proprio creditore per causa di opposizione o sequestro od altro legittimo impedimento.

Art. 7.

Il Governo potrà con decreti reali, sentito il Consiglio di Stato, autorizzare la Cassa a ricevere altri depositi sotto le condizioni che riconoscerà convenienti nell'interesse della Cassa stessa e dei deponenti.

Art. 8.

Coloro che per ragione di pubblico ufficio riceveranno in deposito somme, effetti del debito pubblico od altri simili titoli, saranno tenuti a farne il consegnamento alla Cassa entro il termine di mesi due.
 In difetto, saranno essi responsabili non solo dell'interesse che dopo il trentesimo giorno sarebbe stato corrisposto dalla Cassa, ma eziandio del capitale stesso per ogni evenienza anche fortuita, oltre a quelle altre penalità in cui fossero per ciò incorsi.

Art. 9.

A cominciare dal 31 giorno dalla data dell'eseguito versamento, la Cassa corrisponderà un interesse per le somme depositate secondo le proporzioni, e salvo le eccezioni che seguono.
 Sarà corrisposto l'interesse del 5 per 100 sulle somme di cui agli articoli 5 e 6, e del 4 per 100 sulle somme di cui agli articoli 4 e 8.
 L'interesse da corrispondersi ai fondi depositati dalle Casse di risparmio sarà determinato in principio di ogni anno. Esso

~~1° Le somme delle cauzioni, ecc., come contro;~~

~~10° Le somme di cui, ecc., come contro;~~

Art. 4.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 5.

La Cassa è autorizzata a ricevere:
 1° Le somme in numerario o rappresentate da valori nominali nei casi in cui è richiesto, ecc., il resto come contro.

Art. 6.

Il Governo potrà con decreti reali, sentito il Consiglio di Stato e la Commissione di vigilanza, autorizzare la Cassa a ricevere il resto come contro.

Art. 7.

Coloro che per ragione di pubblico ufficio riceveranno in deposito somme, effetti del debito pubblico od altri simili titoli, saranno tenuti a farne il consegnamento alla Cassa entro il termine di un mese.
 In difetto, ecc., come contro.

Art. 8.

A cominciare dal 31° giorno dalla data dell'eseguito versamento, la Cassa corrisponderà per le somme depositate gli interessi nelle proporzioni e colle limitazioni seguenti:
 Sarà corrisposto l'interesse del 5 per 100 sulle somme di cui agli articoli 5 e 6, e del 4 per 100 sulle somme di cui agli articoli 4 e 8.
 L'interesse da corrispondersi ai fondi depositati dalle Casse di risparmio sarà determinato in principio d'ogni anno. Esso

I è

*## accennato nei pareri alle somme dell'art. 5. e nell'art. 9. e del 4. per 100. per quelle di cui all'art. 4. e di somme 9. e 10. dell'art. 5.
 L'interesse non maggiore del 4. per 100. per i depositi che ve- ranno ammessi a termini dell'art. 6.*

non potrà essere maggiore del tasso massimo che la Cassa percepisce mediamente dai suoi prestiti, e decorrerà dall'11° giorno dalla data del fatto versamento.

Non sarà dovuto interesse per le somme che rimarranno depositate per un tempo minore di giorni 31, o di giorni 11 pei fondi delle Casse di risparmio, nè per le somme inferiori a L. 200. a qualunque specie di depositi appartenentano.

Art. 10.

La corresponsione degli interessi sui depositi stabilita dall'art. 9 cesserà col giorno precedente a quello della restituzione delle somme depositate.

Art. 11.

Per il deposito degli effetti del debito pubblico e delle azioni di commercio e d'industria sarà dovuto sul valore nominale dei titoli depositati l'annuo tasso del 1/2 per mille pei depositi obbligatorii di cui all'art. 5, e dell'uno per mille pei depositi volontari di cui all'art. 6.

Art. 12.

La restituzione dei titoli depositati avrà luogo il giorno successivo a quello in cui ne sarà stata presentata all'Amministratore della cassa regolare domanda.

Pei depositi delle somme in numerario la Cassa non sarà tenuta alla restituzione se non dieci giorni dopo la fattane richiesta in quanto ai depositi indicati negli articoli 5 e 6, e venti giorni dopo uguale domanda per quelli enunziati negli articoli 7 e 8. Ai n. 9. e 10. dell'art. 3° di all'art. 11°.

Il termine per la restituzione dei fondi depositati dalle Casse di risparmio sarà di giorni dieci dopo la fattane domanda.

Art. 13.

Gli interessi del deposito non reclamati entro cinque anni dopo la scadenza, saranno prescritti; se essi non venissero reclamati pendente un trentennio, ne resterà prescritto il capitale sia in numerario che rappresentato da valori nominali, e la relativa iscrizione di deposito sarà annullata.

Per gli interessi dei depositi di cui all'articolo 5 ed al n. 5 dell'articolo 6, la prescrizione quinquennale decorrerà dal giorno in cui saranno i medesimi divenuti esigibili.

CAPO II.

Dei prestiti e di altri impieghi di fondi della Cassa.

Art. 14.

I fondi della Cassa saranno impiegati in prestiti alle divisioni amministrative, provincie, comunità ed agli istituti di carità e beneficenza per l'eseguimento di opere pubbliche debitamente autorizzate, e per l'estinzione de' loro debiti. I prestiti saranno autorizzati con decreti reali.

Art. 15.

La proposizione dei decreti reali per i prestiti sarà fatta dal ministro delle finanze, previo il parere di una Commissione permanente composta di sette membri.

non potrà essere maggiore dell'interesse o della media dell'interesse che la Cassa percepisce da suoi prestiti, nè essere più del 1/2 per 100 minore, e decorrerà dall'11° giorno dalla data del fatto versamento.

Non sarà dovuto, ecc., come contro.

Art. 9.

Identico al qui contro.

Art. 10.

Per il deposito degli effetti del debito pubblico e delle azioni di commercio e d'industria sarà dovuto alla Cassa sul valore nominale ecc., il resto come contro.

Art. 11.

La restituzione dei titoli depositati avrà luogo fra due giorni successivi a quello ecc., il resto come contro.

I nei primi otto numeri dell'art. 3° e nell'art. 9°

Art. 12.

Identico al qui contro.

I dal n. 1° al n. 6° inclusivamente dell'art. 3°.

Art. 13.

Identico al qui contro.

I acquisto di stabili per pubblico servizio o per l'

Art. 14.

Identico al qui contro.

Membro nato sarà l'Amministratore della cassa al quale in caso d'assenza od impedimento supplirà chi ne fa le veci.

Gli altri sei membri saranno nominati dal Re in numero di due per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla proposizione dei rispettivi ministri.

Il presidente della Commissione sarà scelto fra i membri della medesima e nominato similmente dal Re sulla proposizione del ministro delle finanze.

~~Art. 16.~~

~~La quota d'interesse da corrispondersi sulle somme mutuate sarà fissata con decreti reali a seconda delle esigenze dei tempi sulla proposizione della Commissione dei prestiti e sentita la Commissione di vigilanza.~~

L'interesse decorrerà dalla data dei mandati spediti pel pagamento del prestito o delle rate del medesimo.

~~Art. 17.~~

La restituzione dei prestiti potrà aver luogo od in rate a scadenza determinata, e con mora non eccedente il quindennio, ovvero per via d'ammortizzazione mediante la corrispondenza del 2% in aumento all'interesse di cui all'articolo precedente.

Il modo della restituzione del prestito sarà stabilito nei decreti reali di concessione.

~~Art. 18.~~

~~I fondi che nelle ricognizioni mensili od altrimenti risultassero in eccedenza ai prossimi bisogni del servizio della Cassa saranno convertiti in acquisto di effetti del debito pubblico od impiegati in buoni del tesoro, ovvero portati in conto corrente colle finanze dello Stato, sulla proposizione dell'Amministratore della cassa, previo il parere della Commissione di vigilanza.~~

~~Art. 19.~~

L'impiego dei fondi di cui all'articolo 18 non potrà aver luogo senza l'autorizzazione del ministro delle finanze.

~~Art. 20.~~

Le rendite del debito pubblico, che saranno come sopra acquistate, dovranno essere iscritte a nome della Cassa e non potranno essere alienate se non coll'autorizzazione del ministro delle finanze, previo il parere della Commissione di vigilanza.

~~Art. 21.~~

Verificandosi per la Cassa bisogno di fondi pel servizio dei depositi e dei prestiti, il ministro delle finanze è autorizzato a sussidiare la medesima sino a concorrenza di due milioni di lire.

~~Art. 22.~~

Per ogni sussidio la Cassa rilascerà corrispondenti buoni a favore delle finanze dello Stato pagabili a determinate scadenze.

~~Art. 23.~~

Pei fondi somministrati dalle finanze dello Stato a titolo di

Art. 15.

La quota d'interesse da corrispondersi alla Cassa sulle somme ~~ecc., il resto come contro.~~

~~Art. 16.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 17.

I fondi che nelle ricognizioni mensili od altrimenti risultassero in eccedenza ai prossimi bisogni del servizio della Cassa saranno con autorizzazione del ministro delle finanze convertiti ~~ecc., come contro.~~

~~Soppresso perchè compreso nel 17°.~~

~~Art. 18.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 19.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 20.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 21.~~

~~Identico al qui contro.~~

sussidio e per quelli che la Cassa porterà in conto corrente colle medesime, sarà rispettivamente corrisposta la media dell'interesse stabilito per l'emissione dei buoni del tesoro.

CAPO III.

Dell'Amministrazione della Cassa.

Art. 24.

L'amministrazione della Cassa continuerà ad essere affidata alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 25.

La Cassa è sorvegliata da una Commissione composta:
Di due senatori e di due deputati nominati annualmente dalle rispettive Camere;

+ Di due consiglieri di Stato designati dal Re sulla proposizione concertata dei ministri dell'interno e delle finanze;

Di un consigliere della Camera dei conti deputato dal primo presidente della medesima.

Del presidente della Commissione dei prestiti di cui all'articolo 15, e del direttore generale del debito pubblico, amministratore della Cassa.

M La Commissione eleggerà il suo presidente fra i membri che la compongono.

Art. 26. 24.

L'amministratore della Cassa renderà conto ogni trimestre alla Commissione di vigilanza della situazione della Cassa.

Questo conto sarà fatto di pubblica ragione.

Art. 27. 25.

La Commissione di vigilanza potrà inoltre procedere a tutte quelle verificazioni che crederà necessarie per assicurarsi dell'esattezza delle scritturazioni e del buon andamento del servizio.

Art. 28. 26.

Alla sessione annuale del Parlamento il presidente della Commissione ~~deve~~ rassegnare una relazione scritta alle due Camere sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa.

Art. 29. 27.

Il cassiere del debito pubblico è incaricato del maneggio dei fondi della Cassa dei depositi e dei prestiti.

Art. 30. 28.

Le spese di amministrazione della Cassa saranno ogni anno preventivamente ed in via presuntiva determinate dal ministro delle finanze, sulla proposizione della Commissione di vigilanza, e verranno autorizzate con decreto reale.

Gli stipendi del personale della Cassa saranno anticipati dalle finanze dello Stato le quali ne saranno rimborsate dalla Cassa stessa.

Art. 22.

L'amministrazione della Cassa continuerà ad essere affidata alla Direzione generale del debito pubblico ~~potto la dipendenza del ministro delle finanze~~

Art. 25.

La Cassa è sorvegliata da una Commissione composta:
Di tre senatori e di tre deputati nominati annualmente dalle rispettive Camere;

Di tre consiglieri ~~Ecc., come contro~~;

~~Di un consigliere, ecc., come contro~~;

Del presidente della Commissione dei prestiti di cui all'articolo 15. 11.

M La Commissione, ecc., come contro.

Art. 24.

~~Identico al qui contro.~~

~~Soppresso.~~

Art. 25.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 26.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 27.

~~Identico al qui contro.~~

È compresa nelle attribuzioni del Ministero delle finanze, e

~~Art. 31.~~

Allorchè il beneficio della Cassa avrà raggiunto l'ammontare d'un milione, i profitti eccedenti tale somma che si verificheranno annualmente, dedotte le spese d'amministrazione, cederanno a favore delle finanze dello Stato.

~~Art. 32. 30.~~

Un regolamento apposito sancito da decreto reale prescriverà le norme da osservarsi per l'eseguimento di questa legge.

Disposizione transitoria.

~~Art. 33.~~

7^o ~~Quelli che per ragione di pubblico ufficio all'epoca della promulgazione della presente avranno in deposito somme, effetti del debito pubblico od altri simili titoli, sono tenuti sotto le pene di cui all'articolo 3^o a farne la consegna alla Cassa fra il termine di mesi due, salvochè prima della scadenza di questo termine i deponenti, se abilitati, preferiscano di farne essi stessi il ritiro.~~

15
Art. 28: 29^o.

Allorchè il beneficio della Cassa avrà raggiunto l'ammontare d'un milione, il quale servirà di fondo di riserva, i profitti ~~ecc., il resto come contro.~~

~~Art. 29.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 30: 31^o.

Quelli che per ragione di pubblico ufficio all'epoca della promulgazione della presente avranno in deposito somme, effetti del debito pubblico od altri simili titoli, il cui deposito è obbligatorio, sono tenuti ~~ecc., il resto come contro.~~ I legge

Art. 31: 32^o.

La presente legge avrà effetto dal primo luglio prossimo.

Approvato nella tornata del 26 agosto 1897.
Pelloni